

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 aprile 1942, n. 81

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[legge fallimentare]

Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente provvedimento, in virtù dell'art. 147, D.Lgs. 09.01.2006, n. 5

TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione - CAPO V Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.

Articolo 182 Bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. (5)

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. (6)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. (4) (7) (8)

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la

sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. (4) (8)

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo. (1) (2) (3) (9)

(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35 è stato poi così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 12.09.2007, n. 169 con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese."

(2) La rubrica del titolo al quale appartiene il presente articolo è stata così modificata dall' art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35 con decorrenza dal 17.03.2005. Si riporta di seguito il testo pervigente: "TITOLO III - Del concordato preventivo".

(3) La rubrica del capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall' art. 145 D.Lgs. 09.01.2006, n. 5 con decorrenza dalla data indicata nell'art. 153 del medesimo provvedimento. Si riporta di seguito il testo previgente: "CAPO V - Dell'omologazione del concordato preventivo."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 48, D.L. 31.05.2010, n. 78 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 30.07.2010, n. 122, con decorrenza dal 31.07.2010.

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012. Si riporta qui di seguito il testo previgente:

"L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei."

(6) Le parole "né acquisire titoli di prelazione se non concordati" di cui al presente comma sono state inserite dall'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, G.U. 26.06.2012, n.29, S.O. n. 129 con decorrenza dal 26.06.2012.

(7) Le parole lettere a), b), c) e d) di cui al presente comma sono state inserite dall'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, G.U. 26.06.2012, n.29, S.O. n. 129 con decorrenza dal 26.06.2012.

(8) Le parole "l'integrale" di cui al presente comma hanno così sostituito le originarie "il regolare" in virtù dell'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, G.U. 26.06.2012, n.29, S.O. n. 129 con decorrenza dal 26.06.2012.

(9) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 48, D.L. 31.05.2010, n. 78 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 30.07.2010, n. 122, con decorrenza dal 31.07.2010, è stato poi così sostituito dall'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, G.U. 26.06.2012, n. 29, S.O. n. 129 con decorrenza dal 26.06.2012. Si riporta qui di seguito il testo previgente: "A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma."